

Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO). I potenziali beneficiari possono presentare la domanda di accesso alla prestazione entro il 31 ottobre

Dal 16 giugno 2025 possibile presentare la domanda di accesso all'Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa ([ISCRO](#)) dell'Inps.

L'ISCRO è rivolta ai soggetti iscritti alla **Gestione separata** che svolgono attività di **lavoro autonomo**.

Per accedere alla prestazione è necessaria, oltre all'iscrizione alla Gestione Separata, il non essere percettori di trattamenti pensionistici diretti e aver prodotto un reddito di lavoro autonomo inferiore al 70% della media dei due anni precedenti a quello di riferimento.

I potenziali beneficiari possono presentare la domanda di accesso alla prestazione, in via telematica, **entro il 31 ottobre** di ciascun anno di fruizione, utilizzando i canali messi a disposizione dall'Istituto sul sito www.inps.it

In alternativa al portale web, l'indennità ISCRO per l'anno 2025 può essere richiesta tramite il servizio di *Contact Center* integrato, telefonando al **numero verde 803 164** da rete fissa (gratuitamente) o al numero **06 164164** da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Per accedere alla procedura di domanda, consulta il [Messaggio Inps n. 1858 del 12 giugno 2025.](#)

Per le ulteriori istruzioni amministrative sull'indennità ISCR0, si rinvia alla [Circolare Inps n. 84/2024.](#)

[Link al testo del Messaggio Inps n. 1858 del 12 giugno 2025,](#)
con oggetto: ISCR0 (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del T.U. delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Domanda di accesso all'Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa ([ISCR0](#)) dell'INPS – Articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Articolo 1, commi da 142 a 155 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Modifiche alla disciplina – [Articolo 17-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, conv. con mod., dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, cd. "D.L. Coesione"](#)